



INTERNA

COMUNE DI L' AQUILA

Ordinanza n. 276 del 20.12.2011

Oggetto: disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico dei pubblici esercizi.

IL SINDACO

Premesso che :

- negli ultimi mesi si sono verificate nel territorio del Capoluogo situazioni di criticità sotto il profilo della sicurezza pubblica e della quiete correlate all'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche soprattutto nelle ore notturne;
- tali criticità sono state, peraltro, oggetto di segnalazioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

Considerato l'art. 137 della Legge Regione Abruzzo nr. 11 del 16 luglio 2008, il quale prevede espressamente che l'Autorità comunale possa stabilire limitazioni all'orario di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico;

Visto l'art. 152 del R.D. nr. 635 del 6 maggio 1940;

Visto il R.D. nr. 773 del 18 giugno 1931;

Visto l'art. 50, comma 7°, del D. Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la Legge Regione Abruzzo nr. 11 del 16 luglio 2008, successivamente modificata dalla Legge Regione Abruzzo nr. 17 del 12 maggio 2010;

Vista la delibera nr. 419 in data 6 dicembre 2011, con la quale la Giunta Comunale, nel dettare i criteri e gli indirizzi per la ripresa delle attività produttive del "Centro Storico", ha demandato al Sindaco l'emanazione di specifico provvedimento in ordine agli orari di esercizio delle citate attività;

Vista l'ordinanza sindacale nr. 32/PA-08 del 9 settembre 2008;

ORDINA

l'orario di apertura giornaliera dei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande deve cessare entro le ore 24,00 in tutti i giorni della settimana, ad eccezione di giovedì, venerdì e sabato, giorni in cui l'orario di chiusura può essere prorogato sino alle ore 1,00.

Il Comune può autorizzare deroghe in occasione di particolari ricorrenze e festività.

Salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo diverso, il mancato rispetto degli orari di chiusura serale sarà punito ai sensi della Legge Regione Abruzzo nr. 11 del 16 luglio 2008 e successive modificazioni.

Copia della presente sia affissa all'Albo Pretorio Comunale e sia trasmessa alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza per la



COMUNE DI L' AQUILA


vigilanza di rispettiva competenza nonché alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative per opportuna conoscenza.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034 è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199.

L'Aquila, 16.12.2011


Cel. Eugenio Vendrame

Magg. Lucio Di Berardino


Magg. R. Berardino

IL SINDACO
(On. Massimo Cialente)

